

BGer 2C_1058/2012 vom 27. Oktober 2012

Bundesgericht, 2012-10-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1058_2012

FR: TF 2C_1058/2012 du 27 octobre 2012

IT: TF 2C_1058/2012 del 27 ottobre 2012

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

E. 2.1

Conformemente all' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità precedenti, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).

E. 2.1.1

Benché redatto da un avvocato, il ricorso non rispetta manifestamente i predetti requisiti di motivazione: il patrocinatore del ricorrente, dopo aver addotto che il suo cliente è inabile al lavoro per motivi di salute e che sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell'Ufficio AI, si limita a dichiarare di contestare la sentenza impugnata e a chiedere la conferma del preavviso favorevole (alla proroga del permesso) emesso dall'autorità cantonale, che conoscerebbe bene la fattispecie. Non si confronta invece con l'esauriente argomentazione sviluppata dal Tribunale amministrativo federale (cfr. sentenza impugnata consid. 5 a 7 pag. 9 a 14), segnatamente non sostanzia una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF). L'impugnativa, manifestamente non motivata in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile.

E. 3.1

Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3.2

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 3.3

Per quanto riguarda la domanda di assistenza giudiziaria presentata con atto separato, la stessa non può trovare accoglimento già per il fatto (il quale peraltro non doveva sfuggire all'avvocato del ricorrente) che un semplice rinvio agli atti prodotti in sede cantonale non è ammissibile, la relativa istanza dovendo infatti, in virtù dell' art. 64 LTF , essere compiutamente motivata e documentata (cfr. sentenza 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 5.2 e rinvii). Sennonché, come già spiegato nel passato all'avvocato B._____ che patrocinava il qui ricorrente (sentenza 2C_686/2010 del 21 settembre 2010 consid. 3.2), visto il carattere temerario del ricorso esperito dinanzi a questa Corte il quale, in dispregio delle basilari esigenze legali non contiene alcuna motivazione giuridica, le spese giudiziarie vanno poste a suo carico (cfr. art. 66 cpv. 3 LTF ; sentenza 2C_686/2010 citata e rinvii giurisprudenziali). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.